

In ottemperanza al DM 222/2004, il regolamento di conciliazione adottato è il seguente.

1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2. Il luogo in cui si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti, è in Roma (00182), Via Tuscolana 44; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, deve concludere il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto.

3. Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili con la funzione di conciliatore coloro che abbiano relazione di parentela fino al quarto grado o di affinità o di lavoro, anche non dipendente, con una delle parti o con l'altro eventuale conciliatore coinvolto nella sessione. In ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 c.p.c..

4. Al conciliatore è fatto obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione con la quale egli attesti di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'articolo che precede; si obblighi a trattare la procedura conciliativa con imparzialità e terzietà, evitando di fornire decisioni sulla controversia, ma aiutando le parti a trovare un accordo per entrambe soddisfacente; si impegni a non svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

5. Le parti hanno, durante la procedura di conciliazione, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il Presidente, in qualità di responsabile, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo 12 del DM 222/2004.

6. È espressamente escluso che le parti possano indirizzare eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore al di fuori della procedura di conciliazione.

7. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs. n. 196/2003.

8. La procedura di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda (eventualmente predisposta su

appositi moduli) presso la segreteria di *IFORMEDIATE*. La domanda può essere proposta da una sola parte, congiuntamente dalle parti o nei confronti di più parti. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le parti abbiano espressamente dichiarato riservato al solo conciliatore. La segreteria di *IFORMEDIATE* comunica all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se l'altra parte accetta di partecipare, inviando la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

9. Al termine della procedura di conciliazione, è fatto obbligo di distruggere tutta la documentazione formata nell'ambito della stessa, fatta eccezione per la domanda di conciliazione e l'eventuale risposta, il verbale di avvenuta conciliazione o di fallita conciliazione, le rispettive copie e i documenti forniti dalle parti, alle quali andranno restituiti.